

# REGOLAMENTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA CERTIFICATIVA", in sigla "S.I.M.CE.

## Sommario

<b>TITOLO I</b>	<b>1</b>
<b>TITOLO II: I SOCI</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO III: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI</b>	<b>4</b>
<b>TITOLO IV: GESTIONE AMMINISTRATIVA</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO V : GLI ORGANI</b>	<b>6</b>
<b>IL PRESIDENTE</b>	<b>6</b>
<b>IL SEGRETARIO</b>	<b>7</b>
<b>IL TESORIERE</b>	<b>7</b>
<b>LA RAPPRESENTANZA REGIONALE E IL RAPPRESENTANTE REGIONALE</b>	<b>8</b>
<b>IL RESPONSABILE DEL SITO WEB</b>	<b>8</b>
<b>TITOLO VI: SEDE</b>	<b>9</b>
<b>TITOLO VII: IL CONGRESSO</b>	<b>9</b>
<b>TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>9</b>

## TITOLO I

Art. 1 - Il Regolamento integra le norme dello Statuto e ne ha la stessa efficacia normativa. Le norme del Regolamento non possono essere in contrasto, neppure parzialmente, con quelle dello Statuto.

Art. 2 - Le variazioni delle norme del Regolamento, per diventare operanti debbono ottenere l'approvazione di quanto previsto dall'art.11 dello Statuto.

Art. 3 - I Soci hanno diritto di proporre variazioni alle norme di Regolamento. Tali proposte dovranno essere presentate al Segretario che le sottoporrà al Comitato Permanente. Se accettate dal Comitato Permanente e approvate dal Consiglio Direttivo e dall'Organo di Consulenza della S.I.M.CE. entreranno a far parte automaticamente del Regolamento e diventeranno operative dopo la loro pubblicazione sul sito Internet.

Art. 4 - È prevista la possibilità di affiliazione alla S.I.M.CE. di Società Scientifiche o Associazioni affini a carattere nazionale che ne facciano domanda scritta al Presidente. E' anche prevista la possibilità di aggregazione di Gruppi di medici certificatori a carattere nazionale o regionale che ne facciano domanda scritta al Presidente. Le modalità per ottenere la affiliazione o l'aggregazione sono costituite dalla presentazione dello statuto, del regolamento e da una documentazione relativa all'attività svolta in campo scientifico, culturale e operativo. Dallo Statuto e dal Regolamento delle Società scientifiche o Associazioni affini e singoli Gruppi di medici certificatori nazionali o regionali dovrà chiaramente emergere che:

- le attività dei richiedenti non si svolgono in contrasto con le finalità della S.I.M.CE.;
- l'operatività degli iscritti si ispira ai principi dell'etica professionale
- le finalità da perseguire riguardano la promozione culturale specialistica, secondo i principi dell'Educazione Medica Continua (ECM);
- vi sia disponibilità a collaborare con le Istituzioni Sanitarie Regionali, o altri organismi o istituzioni sanitarie pubbliche o private per il fine di avere una sanità di eccellenza.

Il Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, presenterà la proposta in Assemblea e la sottoporrà a votazione. È prevista la possibilità di revoca dell'affiliazione e della aggregazione a semplice richiesta della Società o Associazione o Gruppo aggregato oppure per deliberato assembleare della S.I.M.CE. o quando vengano meno i presupposti sopra richiesti.

## **TITOLO II: I SOCI**

Art. 5 – La domanda di ammissione a Socio Ordinario deve contenere i principali dati biografici e vengono autocertificati dall'aspirante Socio. La proposta a Socio Onorario o Benemerito viene approvata dai 2/3 del Consiglio Direttivo. Le domande o le proposte devono essere rivolte al Presidente ed indirizzate al Segretario. Le domande di ammissione o le proposte di nomina, dopo essere state esaminate e accettate dal Consiglio Direttivo della S.I.M.CE. debbono essere inserite nell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Associati e comunicate all'Assemblea dal Segretario. Il Segretario provvederà ad aggiornare, di anno in anno, gli elenchi dei Soci.

Art. 6 – Il versamento della quota del Socio Ordinario di prima nomina deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda. Nel caso di mancata ratifica della nomina da parte del Consiglio Direttivo, la quota versata verrà immediatamente restituita. Per i medici under-30 anni la quota associativa viene ridotta del 50%. Ad ammissione avvenuta, viene consegnato al nuovo Socio Ordinario un attestato di appartenenza alla S.I.M.CE. con una copia dello Statuto ed una copia del Regolamento. I Soci, entro il mese di febbraio, sono tenuti a pagare la quota sociale, che verrà loro comunicata entro il 31 Dicembre dell'anno precedente. È dato mandato al Tesoriere di inviare ad ogni Socio nota della quota (ed eventualmente delle quote arretrate) da lui dovuta, con annesse le modalità di saldo. Tale avviso di pagamento deve essere inviato ai Soci entro il mese di ottobre dell'anno amministrativo in corso. Ai Soci morosi verrà applicata, per ciascuna quota non pagata nei termini di tempo concessi, una indennità di mora pari al 50% dell'importo stabilito per l'anno al quale la quota si riferisce. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Art. 7 – Il Socio Ordinario, purché in regola con le quote annuali, è elettore ed eleggibile; ha diritto ad intervenire alle Assemblee dei Soci, a prendere la parola secondo le modalità previste dal Regolamento, a partecipare a tutte le riunioni indette dalla Società, a presentare comunicazioni scientifiche al Congresso Nazionale, a proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno, a richiedere al Consiglio di Presidenza la convocazione di Assemblea straordinaria in concorso con altri Soci Ordinari che rappresentino almeno un quinto degli iscritti, a presentare al Consiglio di Presidenza concrete proposte scritte per la realizzazione degli scopi sociali o per la migliore organizzazione dell'Associazione, a proporre modifiche del Regolamento e dello Statuto.

Art. 8 – I Soci che organizzino corsi, convegni o altre manifestazioni scientifiche devono darne tempestiva comunicazione al Segretario della S.I.M.CE, inviando adeguata documentazione a garanzia della validità scientifica della manifestazione stessa. Sono considerate manifestazioni ufficiali quelle organizzate direttamente dai Direttivi delle rispettive Associazioni e che hanno carattere nazionale. Può altresì concedere, tramite il Presidente, il patrocinio e l'utilizzo del logo della S.I.M.CE. a manifestazioni scientifiche nazionali ed estere previa discussione ed approvazione in seno al Comitato Scientifico. Al Comitato Scientifico è demandato il compito di identificare preventivamente i requisiti minimi per la concessione del Patrocinio S.I.M.CE.

Art. 9 – Il Socio si impegna a rimettere prontamente al giudizio dei Probiviri qualsiasi controversia che possa insorgere con gli altri membri della Società, con la Società stessa o con il sito ufficiale della S.I.M.CE. Il Socio è tenuto a comunicare al Segretario della S.I.M.CE. con la massima sollecitudine ogni cambiamento di indirizzo. Le dimissioni del Socio devono

essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Esse hanno effetto dal primo giorno dell'anno sociale successivo a quello della loro presentazione.

Art. 10 – La radiazione di un Socio non può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo se prima non ne siano stati comunicati i motivi per iscritto all'interessato. L'interessato ha il diritto di essere ascoltato personalmente dal Collegio dei Probiviri e dal Presidente e di presentare agli stessi memorie difensive, prima che venga presa una decisione. Il Socio moroso per tre annualità consecutive, qualora non regolarizzi la propria posizione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera del Presidente, decade automaticamente da Socio.

Art. 11 – L'attribuzione di un incarico nell'ambito delle varie attività direttamente dipendenti dalla S.I.M.CE. ad uno dei Soci deve essere confermata dall'accettazione del designato. L'accettazione comporta l'implicito riconoscimento della gratificazione relativa all'incarico e l'assunzione in proprio degli oneri economici conseguenti. Per le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere o di Socio delegato a svolgere compiti specifici è previsto un rimborso spese per le trasferte effettuate in nome e per conto della S.I.M.CE, previa presentazione documentazione comprovante le spese sostenute ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Ogni Socio, eletto o designato alle cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere, responsabile del sito web, Membro del Comitato scientifico, Membro del Comitato permanente per la revisione dello Statuto e del Regolamento, responsabile amministrativo del sito all'atto della nomina dovrà sottoscrivere e consegnare al Presidente idonea dichiarazione sostitutiva dell'insussistenza di conflitti di interesse. Il Presidente eletto dovrà consegnarla al presidente uscente.

### **TITOLO III: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

Art. 12 – L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente in seduta ordinaria in occasione del Congresso Nazionale ed è presieduta dal Presidente in carica. L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Nell'organizzazione congressuale si deve prevedere un tempo sufficiente per lo svolgimento degli adempimenti dell'Assemblea degli Associati.

Art. 13 – Hanno diritto a partecipare all'Assemblea: i Soci Ordinari hanno diritto di voto, sono elettori ed eleggibili solo i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale ed i Soci Emeriti. Tale condizione sarà verificata in occasione del Congresso con modalità adeguate. Le votazioni possono essere svolte in modalità remota (leggasi on-line / telematica).

Art. 14 – I deliberati dell'Assemblea degli Associati sono validi qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice fra i presenti aventi diritto di voto al momento della votazione stessa. I deliberati dell'Assemblea assumono immediatamente efficacia operativa. I Soci che intendano porre in discussione un argomento debbono farne richiesta per iscritto al Segretario almeno 30 giorni prima del Congresso. All'inizio di ogni Assemblea verranno nominati dal Presidente alcuni scrutatori con il compito di controllare e convalidare le votazioni dell'Assemblea stessa.

Art. 15 – Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, d'intesa con il Segretario che ha il compito di darne comunicazione, all'inizio del Congresso, ai Soci regolarmente iscritti e presenti.

Art. 16 – Durante il corso dell'Assemblea Ordinaria deve essere prevista la possibilità di eseguire le seguenti operazioni:

1. relazione introduttiva del Presidente
2. lettura del verbale della precedente Assemblea degli Associati con relativa approvazione assembleare;
3. relazione sullo stato della Società, tenuta dal Segretario;
4. relazione amministrativa tenuta dal Tesoriere; il bilancio consuntivo e di previsione della Società, dopo aver ottenuto l'approvazione dei Revisori dei conti, deve essere convalidato dalla votazione assembleare;
5. relazione sulla situazione finanziaria ed operativa del sito internet Ufficiale della Società, svolta dal Direttore Responsabile del sito;
6. comunicazioni dei temi della Relazione e Tavola Rotonda prescelti secondo le norme statutarie;
7. ogni anno il Presidente, sentiti il Segretario ed il Tesoriere della S.I.M.CE, i rappresentanti dei vari raggruppamenti ed il Direttore responsabile del sito, propone all'Assemblea, dopo l'approvazione del bilancio, la quota associativa per l'anno che inizia e la sottopone a votazione da parte dell'Assemblea.

Su ogni argomento in discussione i Soci possono intervenire, prenotandosi presso il Segretario.

Art. 17 – L'Assemblea Straordinaria può essere convocata per iniziativa del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo oppure quando sia richiesta da almeno un terzo dei Soci Ordinari. L'Assemblea straordinaria delibera eventuali modifiche dello Statuto, di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto in regola col pagamento della quota associativa e col voto favorevole della maggioranza dei votanti e comunque secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto. La data della convocazione dell'Assemblea Straordinaria è comunicata ai Soci dal Presidente con qualunque mezzo, purché in forma scritta e anche mediante pubblicazione sul sito S.I.M.CE, almeno venti giorni prima. Per quanto riguarda l'Assemblea Straordinaria di cui per Scioglimento, si rimanda a quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto. Le votazioni possono essere svolte in modalità remota (leggasi on-line / telematica).

Art. 18 – Qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento della S.I.M.CE. dovrà essere sottoposta consiglio dei Proviviri.

## **TITOLO IV: GESTIONE AMMINISTRATIVA**

Art. 19 – Le attività amministrative della S.I.M.CE. sono coordinate dal Presidente, deliberate dal Consiglio Direttivo, rese esecutive dal Tesoriere. Esse comprendono la riscossione delle quote sociali, l'accettazione di donazioni, la gestione del fondo patrimoniale e del fondo di gestione. L'Anno Amministrativo termina l'ultimo giorno del mese precedente il Congresso Nazionale e inizia il primo giorno del mese in cui ha luogo il Congresso Nazionale.

Art. 20 – La riscossione delle quote sociali avviene da parte del Tesoriere il quale invia ad ogni Socio uno o più avvisi di pagamento nel corso dell'anno sociale, precisando la somma dovuta dal Socio per la quota dell'anno in corso e per eventuali arretrati.

Art. 21 – Le donazioni che pervengono alla S.I.M.CE. convergono nel fondo di gestione.

Art. 22 – Il fondo di gestione è costituito dall'ammontare delle quote associative e di ogni altro provento che, anche sotto l'aspetto della donazione, affluisca alle casse della S.I.M.CE. Il fondo di gestione viene utilizzato tra l'altro per il finanziamento delle manifestazioni della vita associativa S.I.M.CE, della Relazione Congressuale, del sito della S.I.M.CE. e delle manifestazioni di E.C.M.

Art. 23 – La gestione amministrativa del sito Ufficiale della S.I.M.CE. è autonoma. Il Direttore Responsabile del sito deve presentare al Presidente della S.I.M.CE. e al Tesoriere il bilancio consuntivo e di previsione un mese prima della Congresso Nazionale. Sulla base di tale bilancio, il Consiglio Direttivo provvederà al finanziamento della attività editoriale

Art. 24 – L'ammontare della quota sociale viene valutato in base ai dati emergenti dal bilancio consuntivo e di previsione della S.I.M.CE

## **TITOLO V : GLI ORGANI**

### **IL PRESIDENTE**

Art. 25 – Il Presidente della S.I.M.CE. è il rappresentante legale della Società. Corrisponde con le Autorità, le Associazioni Scientifiche e, attraverso il Segretario, con i vari membri del Consiglio Direttivo. Nella votazione in seno al Consiglio Direttivo ed al Comitato Scientifico, in caso di votazioni pari, il voto del Presidente ha il valore doppio. Presiede i Congressi e le Assemblee dei Soci; d'intesa con il Segretario, ne stabilisce l'ordine del giorno. Sentito il parere del Consiglio Direttivo, può indire Congressi, Riunioni ed Assemblee Straordinarie della Società, può promuovere inchieste e referendum tra i Soci. Può incaricare singoli membri del Consiglio Direttivo di svolgere attività organizzative e scientifiche nell'ambito dei fini societari. Sentito il parere del Consiglio Direttivo può delegare a Soci ordinari specifici ambiti funzionali. E' membro di diritto del Comitato Scientifico e controlla che lo svolgimento delle attività scientifico-didattiche della Società, l'aggiornamento professionale, la Formazione Continua (E.C.M.) e la verifica della qualità avvengano in ottemperanza alle disposizioni ministeriali in corso; si accerta che la collaborazione con il Ministero della Salute, con altri organismi e con istituzioni pubbliche o private avvenga con il massimo di disponibilità, nel pieno rispetto dei fini istituzionali della Società e delle leggi vigenti. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di destinare contributi speciali per particolari finalità culturali o di tipo associativo. Il Presidente, sentito il Tesoriere, può autorizzare spese straordinarie che abbiano carattere di urgenza. Ha pure la facoltà di nominare, sentito il Consiglio Direttivo, i rappresentanti ufficiali della Società. Il Presidente può concedere il patrocinio della S.I.M.CE. a manifestazioni scientifiche a carattere nazionale ed internazionale. Per quanto attiene alla propria rappresentatività, essa può essere delegata ad un componente del Consiglio Direttivo oppure ad un Socio di fiducia. Il Presidente convoca, nel corso del proprio anno di presidenza, il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne veda l'opportunità e, comunque, almeno due volte per anno. Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico ed il Comitato per l'Aggiornamento dello Statuto e del Regolamento ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Agli inizi di ogni Assemblea dei Soci nomina alcuni scrutatori. Sentito il Consiglio Direttivo, propone all'Assemblea, alle singole scadenze, la lista dei Probiviri. Sentiti il Segretario e il Tesoriere propone per l'approvazione al Consiglio Direttivo della S.I.M.CE. i bilanci consuntivo e di previsione della S.I.M.CE. che gli vengono presentati, ogni anno, un mese prima del Congresso, dal Tesoriere. Invia ai Soci morosi da tre anni una lettera personale di invito a regolarizzare la propria posizione amministrativa, pena la decadenza da Socio della S.I.M.CE. Proclama i vincitori dei premi e delle borse di studio messe in palio dalla S.I.M.CE. Comunica all'Assemblea il nome degli eletti alle cariche sociali. All'atto della nomina il Presidente dovrà sottoscrivere e consegnare al Presidente uscente idonea dichiarazione sostitutiva dell'insussistenza di conflitti di interesse.

Art. 26 – In caso di impedimento del Presidente, l'incarico passa al Vicepresidente e successivamente al membro del Direttivo più anziano di nomina, il quale ne assume tutte le funzioni e non decade per questo dal diritto di essere eletto al Congresso successivo. In caso

di rinuncia o impossibilità a conservare l'incarico da parte di un componente del Consiglio Direttivo, la sua sostituzione avviene per immediata nomina, da parte del Consiglio Direttivo stesso, del Socio che sarà proposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione cui apparteneva il componente dimissionario. Per rinuncia o impossibilità a conservare l'incarico di ogni altro eletto si seguirà la stessa prassi.

## **IL SEGRETARIO**

Art. 27 – Il Segretario è responsabile degli aspetti organizzativi della Società. Fa parte del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico con diritto di voto; redige e conserva, raccolti in appositi volumi, le relazioni ed i verbali relativi a tutte le riunioni degli Organi Societari della S.I.M.CE. Controlla e cura la regolare attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e si fa carico della loro pubblicazione sul sito della S.I.M.CE. D'accordo con il Presidente redige l'ordine del giorno dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo. Mantiene i rapporti con i Rappresentanti regionali al fine di armonizzarne le attività. D'intesa con il Presidente, cura lo scambio di informazioni con le Società Scientifiche che rappresentano le specialità affini ed i rapporti pubblici della Società, in particolare quelli con la Stampa. Cura la tenuta dell'archivio e ne è responsabile. La scelta dei documenti da conservare viene fatta assieme al Presidente in carica. Provvede a convocare gli interessati in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle riunioni di commissioni indette dal Presidente, con un preavviso di almeno un mese. Ogni anno, in occasione dell'Assemblea dei Soci, svolge una relazione sulla vita societaria dell'anno trascorso. Mantiene la corrispondenza con i Soci e cura tutte le attività di stampa relative alla vita associativa. Provvede al costante aggiornamento dell'elenco dei Soci, divisi per Sezione o Gruppo di appartenenza. Spetta al Segretario stendere, al termine di ogni Assemblea, una relazione dei deliberati assembleari desunta dai verbali e di inviarla a tutti i componenti il Consiglio Direttivo. All'atto della nomina il Segretario dovrà sottoscrivere e consegnare al Presidente idonea dichiarazione sostitutiva dell'insussistenza di conflitti di interesse .

## **IL TESORIERE**

Art. 28 – Il Tesoriere ha in consegna i fondi economici della Società e ne cura la gestione; di essi è responsabile in solido. Fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto. Cura la tenuta dei libri contabili. Incassa, per conto della Società, le quote sociali ed ogni altro emolumento ed elargizione, attenendosi a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento. Ogni anno presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo dell'anno trascorso ed il bilancio di previsione, dopo averli sottoposti all'approvazione dei Revisori dei Conti. Il Tesoriere può avvalersi della consulenza di un commercialista affinché vengano rispettati tutti i disposti di legge inerenti le Società Scientifiche senza fini di lucro. Il Tesoriere invia ai Soci una o più lettere, nel corso dell'anno sociale, per la riscossione della quota associativa, dovuta per l'anno in corso, e degli eventuali arretrati.

Mette a disposizione del Responsabile Amministrativo del sito i fondi preventivati e li eroga secondo le modalità e le scadenze concordate col Consiglio Direttivo e autorizzate dal Presidente. È tenuto a depositare, su un conto corrente bancario vincolato, intestato alla S.I.M.CE. con 2 firme disgiunte, quella del Presidente e quella del Tesoriere, i fondi della Società. È autorizzato ad aprire un solo conto corrente **bancario** o postale intestato alla S.I.M.CE, per la riscossione delle quote associative. Risponde in ogni momento al Presidente sulla situazione finanziaria della Società. È tenuto a comunicare tempestivamente al Segretario i nominativi dei Soci, non appena abbiano provveduto al versamento della quota associativa e, al termine dell'anno sociale, i nominativi dei Soci morosi. È autorizzato a presentare al Presidente ed al Consiglio Direttivo le sue motivate osservazioni sui provvedimenti di carattere amministrativo che non ritenga compatibili con la situazione del bilancio ed a suggerire l'adeguamento della quota sociale.

## **LA RAPPRESENTANZA REGIONALE E IL RAPPRESENTANTE REGIONALE**

Art. 29: La Rappresentanza regionale, che assumerà la denominazione S.I.M.CE. – nome della Regione, è un organo della S.I.M.CE. composto dal Rappresentante Regionale e da altri sette Soci in regola con le quote societarie. Il Rappresentante regionale della S.I.M.CE. (di seguito, per comodità, “RR”) è un Socio in regola con le quote associative che svolge un incarico fiduciario in nome e per conto del CD e del Presidente della S.I.M.CE. e coordina le attività di Rappresentanza Regionale. Il RR viene proposto a suffragio universale ai Soci residenti nella stessa Regione o macro-Regione, in regola con le quote associative, dura in carica quattro anni. Le modalità di scelta e proposta del RR vengono stabilite dal CD e comunicate a tutti i Soci almeno un mese prima della scadenza elettorale. Il RR deve mantenere i rapporti con le Istituzioni locali, nonché rappresentare un punto di riferimento per i Soci residenti in quella Regione, il tutto nel rispetto del rapporto fiduciario esistente con il CD ed il Presidente della S.I.M.CE. Gli altri due componenti che completano la Rappresentanza regionale dovrebbero essere scelti al fine di garantire la massima inclusività di tutte le realtà professionali. Essi vengono nominati dal CD della S.I.M.CE. su proposta del Presidente, sentito il parere del RR e svolgono anch’essi un incarico fiduciario in nome e per conto del CD e del Presidente della S.I.M.CE.

Nell’ambito dei rapporti con le Istituzioni locali la Rappresentanza regionale, tramite il RR, dovrà preventivamente informare, coordinarsi ed ottenere il nulla osta da parte del Presidente e del CD della S.I.M.CE. circa ogni iniziativa che coinvolga, direttamente ed indirettamente, la Società. Nell’ambito dei rapporti con i Soci, la Rappresentanza regionale dovrà svolgere compiti di censimento e di promozione delle attività clinico-scientifiche dei Soci, nonché rappresentare per gli stessi un punto di riferimento decentrato per le ordinarie problematiche connesse alla vita societaria, ivi compresa l’eventuale auto-candidatura dei singoli Soci alle cariche societarie. Sarà inoltre compito della Rappresentanza regionale incentivare l’adesione alla S.I.M.CE. di nuovi Soci. Il RR dovrà riferire ad ogni CD della S.I.M.CE. circa le risultanze di tale attività. Tutti i compiti del RR su indicati non sono derogabili, pena la decadenza immediata dell’incarico fiduciario. Salvo diversa disposizione, la sede regionale della S.I.M.CE. si identifica con quella del RR.

## **TITOLO XI: COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 30** – Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente della S.I.M.CE. Esso nomina, tra i suoi membri, un proprio Presidente. Esaminata la pratica oggetto della convocazione ed espletate le eventuali indagini, delibera in merito e trasmette il suo parere al Presidente della S.I.M.CE.

**Art. 31** – Il Presidente della S.I.M.CE. informa il Consiglio Direttivo del deliberato del Collegio dei Probiviri. Le decisioni finali sono valide se approvate con la maggioranza dei componenti e debbono essere motivate per iscritto e comunicate alle parti.

## **IL RESPONSABILE DEL SITO WEB**

Art. 32 – L’assemblea degli Associati elegge un Socio quale Responsabile del Sito Web istituzionale (di seguito R.S.W.). La sua preparazione deve rispondere a requisiti di utilizzo di piattaforme multimediali e di social media. Il R.S.W. sovrintende alla gestione del sito, pianifica la realizzazione periodica delle pagine di interesse generale societario, delle pagine di interesse scientifico, delle pagine destinate alla pubblicazione di lavori e ricerche scientifiche ed infine delle pagine dedicate alle sezioni regionali. Al R.S.W. è altresì demandato il compito di verificare il corretto funzionamento degli strumenti di associazione e pagamento on-line. Il R.S.W. dovrà preventivamente richiedere ed ottenere l’autorizzazione

del Presidente o, in caso di suo impedimento, del vice-Presidente anziano, prima di variare i contenuti del Sito. Il R.S.W. riferisce al Consiglio Direttivo sulle attività svolte. Il R.S.W. dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Il R.S.W. può proporre al Presidente ed al Consiglio Direttivo di demandare a due o più Soci la gestione di specifiche aree e sezioni mediatiche sulla base di riconosciute competenze. Tali Soci potranno essere chiamati a relazionare al Consiglio Direttivo sull'attività svolta e su particolari iniziative

## **TITOLO VI: SEDE**

Art. 33 – La S.I.M.CE. dispone di una propria sede legale, nella quale hanno luogo le riunioni del Consiglio Direttivo, dei Raggruppamenti interni alla S.I.M.CE., delle Società affiliate secondo disponibilità e previa autorizzazione. Oltre alla sede centrale, sono attive sedi regionali, preferenzialmente in tutte le Regioni dello Stato Italiano (e comunque in non meno di 12 Regioni) deputate a favorire l'approccio dei Soci per ogni questione riguardante l'appartenenza alla Società. Nella sede legale sono collocati: l'Archivio della Società. L'Archivio è curato dal Segretario. Ad esso sono destinati i documenti di particolare interesse attinenti la storia della Società. All'atto della nomina il Tesoriere dovrà sottoscrivere e consegnare al Presidente idonea dichiarazione sostitutiva dell'insussistenza di conflitti di interesse.

## **TITOLO VII: IL CONGRESSO**

Art. 33 – L'organizzazione del Congresso spetta al Presidente in carica il quale può delegarla ad un Socio, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo; egli sarà coadiuvato da un Comitato Organizzatore e da una Segreteria Scientifica da lui stesso nominati. Finalità del Congresso è quella di costituire un reale momento di partecipazione dei Soci e di informazione scientifica e tecnica particolarmente attraverso l'offerta di contenuti scientifici e tecnici di alto profilo, in armonia con i principi fondamentali della E.C.M. La sede del Congresso deve essere in una località facilmente raggiungibile e dotata di efficienti attrezzature che tengano conto anche dello spazio necessario alle mostre sanitarie ed editoriali.

Art. 34 – Il programma del Congresso viene stabilito dal Presidente. Esso prevede la Relazione Ufficiale, la Tavola Rotonda, le comunicazioni, una eventuale "Consensus Conference" su linee guida, eventuali simposi, dei raggruppamenti interni alla S.I.M.CE. e l'Assemblea dei Soci.

Art. 35 – La quota di iscrizione congressuale viene approvata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Congresso. Un Congresso che per particolari evenienze chiuda in passivo può fruire di un contributo straordinario della S.I.M.CE.

## **TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 36 – Il Segretario della S.I.M.CE. provvederà alla stampa ed alla distribuzione dello Statuto e del Regolamento ogni qualvolta siano state ratificate, nelle sedi competenti, modifiche e, comunque, almeno una volta ogni 4 anni. Lo Statuto ed il Regolamento, spediti ai Soci, devono portare la data di stampa. Variazioni dello Statuto e del Regolamento potranno essere rese note ai Soci anche attraverso pubblicazione sul sito. Esse diventano in questo modo operanti.

Art. 37 – In caso di scioglimento della S.I.M.CE. il patrimonio mobile ed immobile esistente verrà suddiviso secondo la volontà dell'Assemblea.